



## POLIZIA DI STATO QUESTURA DI SONDRIO

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE  
DALL'INDAGATO RACCOLTE A SEGUITO DI DELEGA DEL P.M.  
(artt. 370 e 374 cpp)

N. 3719/10 R.G.N.R.

Il giorno 01.12.2010 alle ore 14.20, in Sondrio nei locali della Squadra Mobile della Questura in relazione al procedimento indicato a margine, avanti al sottoscritto Ufficiale di P.G. Isp.re Capo FUMASONI Valter, delegato per l'effettuazione del presente atto (con atto rilasciato oralmente) dal Procuratore della Repubblica Dr. Fabio NAPOLEONE, assistito per la redazione del presente verbale dal Sov.te DI MARTINO Stefano, Ass. C. MERAUVIGLIA Mirco e LIBERA Loris è comparso il Sig. LARGHI Claudio indagato nel presente procedimento, che invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, con l'ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, dichiara:-----//

Sono e mi chiamo **LARGHI Claudio** nato il 02.03.1966 a Milano, res. a BELLANO (LC) via Colico 13, titolo di studio Perito elettronico, di professione impiegato, celibe, non ho prestato il servizio militare di leva, rec. Tel. 339.4743827.-----//

La persona indagata, invitata a dichiarare od eleggere domicilio a norma dell'art. 161 c.1 e 2 c.p.p., con avviso che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza, di insufficienza, di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore, dichiara:-----//

- Eleggo domicilio presso la seguente persona : **Avv. Chiara PEDRAZZI**, con studio in Pavia (PV) Piazza Municipio nr. 4.-----//

L'Ufficio dà lettura alla persona indagata dell'art. 374.c.p.p.-----//

L'Ufficio chiede alla persona indagata se intende esercitare la facoltà di cui all'art. 374 cpp innanzi al sottoscritto Ufficiale di polizia giudiziaria, all'uopo delegato dal PM, e le espone sinteticamente i fatti oggetto delle indagini che la riguardano, indicando il luogo e la data di commissione dei reati nonché gli articoli di legge che si assumono violati.-----//

LARGHI Claudio è indagato per le ipotesi di reato di cui agli artt. 648 e 595 c. 3 C.P. accertati in data anteriore e prossima al 19.11.2010 in danno di Banca Credito Valtellinese .-----//

L'indagato rappresenta che intende esercitare la facoltà di cui all'art. 374 cpp innanzi all'Ufficiale di polizia giudiziaria espressamente delegato per l'atto.---//



Si da atto che in sostituzione dell'avvocato nominato di fiducia, presenza all'atto delegato il difensore di ufficio, nominato tramite call center nella persona dell'avv. Giovanni AGOSTINI del Foro di Sondrio.----/

A questo punto l'Ufficiale di polizia giudiziaria avverte la persona indagata che ha in ogni caso diritto al silenzio.-----//


L'indagato dichiara spontaneamente quanto segue:-----//

"Da febbraio 2009 ho portato il sito [www.mafiaspa.it](http://www.mafiaspa.it) nel dominio "CH" presso la società MiFaWeb.org di Vacallo (Svizzera). Per quanto mi risulta solo io, il mio conoscente Mario Broglio Montani, che risiede a Mar di Plata in Argentina e il titolare della società "MiFaWeb.org" Sig. Michele Faul, sono in possesso delle userid e password di accesso al predetto sito. Non conosco nessuna delle persone che mi avete nominato e cioè BOTTICINI Rachele e VIVIANI Nicoletta e nemmeno sono in possesso o conosco le utenze n. 338.1683345 e n. 334.1642399. Faccio presente che sono disposto a rimuovere il link e i documenti riconducibili alle figure istituzionali del sig. Prefetto di Sondrio e degli istituti bancari "Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese" a condizione che gli atti odierni non pregiudichino il mio posto di lavoro presso la ASL di Milano. Visto l'evolversi dei fatti, che la perquisizione presso il mio luogo di lavoro è stata sospesa e quindi salvaguardato il mio lavoro mi impegno a rimuovere i testi inerenti i collegamenti, da me inseriti, alle figure sopra menzionate entro e non oltre al 06.12.2010 sui siti, da me registrati e precisamente [www.mafiaspa.ch](http://www.mafiaspa.ch) e [www.mafiaspa.net](http://www.mafiaspa.net). Sarà mia premura informarvi dell'avvenuta cancellazione. Voglio infine precisare che a fine ottobre 2010, ho scordato inserita in una porta usb del pc a me in uso sul posto di lavoro, una "penna usb" di colore verde da 1 Gb, contenente documenti personali e i file del sito "mafiaspa.ch". Questo supporto magnetico mi è stato indebitamente sottratto ma non ho mai presentato denuncia. Ribadisco la mia completa estraneità per l'ipotesi di reato di ricettazione della scheda SIM n. 338.1683345.-----//


Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.50 del 01 dicembre 2010.-----//

Letto, confermato e sottoscritto. -----//


LA PERSONA INDAGATA



I Verbalizzanti



IL DIFENSORE che sottoscrive anche per ricevuta copia e rinuncia al deposito del presente verbale.





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
SONDRIO

N. 3719/10 R.G.N.R.

DECRETO di PERQUISIZIONE  
LOCALE, VEICOLARE e PERSONALE  
e di SEQUESTRO  
- artt. 250 e segg. c.p.p. -  
CON CONTESTUALI  
INFORMAZIONE DI GARANZIA  
- artt. 369 c.p.p. -  
INFORMAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI  
SUL DIRITTO DI DIFESA  
- art. 369 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di:

- **LARGHI Claudio**, nato il 02.03.1966 a Milano, residente in Morbegno (SO), via Margna n.25, di fatto domiciliato in Bellano (LC), via Colico n. 13,

per le ipotesi di reato di cui agli artt. 648 e 595 co 3 c.p. (ricettazione carta SIM n. 338.1683345 e diffamazione aggravata perpetrata in danno di Banca Credito Valtellinese) accertato/compresso in rete internet in data anteriore e prossima al 19.11.2010,

- considerato che vi sono motivi per ritenere che la persona indagata possa detenere sulla propria persona, negli autoveicoli o nei locali comunque in suo uso (ufficio ubicato in Milano C.so Italia n. 19 c/o il Servizio Informativo Aziendale dell'ASL di Milano) , corpo/i del reato/cose pertinenti al reato (art.253 c. 1 e 2 cpp), da sottoporre a sequestro, come emerge dalla informativa del 19.11.2010 e precedenti (13 e 28 ottobre 2010) dell'organo di pg che sta effettuando le indagini (nella quale si riferisce che l'indagato risulta essere il titolare del dominio [www.mafiaspa.ch](http://www.mafiaspa.ch) su cui sono presenti pagine web dal contenuto diffamatorio nei confronti della Banca Credito Valtellinese, nonché di aver utilizzato, od autorizzato terzi, per connettersi al server FTP del citato sito, un'utenza telefonica attivata con documenti rubati),
- ritenuta la opportunità, **anche per fuggire, se del caso, fin da subito i motivi di sospetto nei confronti** della persona indagata, di disporre la perquisizione personale, veicolare, domiciliare e locale a carico della predetta persona indagata, allo scopo di ricercare il/i corpo/i del/dei reato/i e/o la/le cosa/e pertinente/i al/ai reato/i di cui sopra, necessarie per l'accertamento dei fatti,



- poiché sussiste la concreta possibilità che la cosa/le cose ricercande (o parte di essa/di esse), possa/no essere detenuta/e sulla persona di qualunque altro soggetto anche solo temporaneamente presente nei luoghi perquisendi;
- poiché sussistono particolari ragioni d'urgenza dovute al pericolo di occultamento delle cose cui si è fatto riferimento,

Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.,

#### DISPONE

- la perquisizione nell'abitazione, nei locali e degli autoveicoli comunque in uso alla persona indagata;
- la perquisizione della persona indagata sopraindicata, ovunque reperita,
- la perquisizione di tutti gli altri soggetti sorpresi all'interno dei luoghi o degli autoveicoli perquisendi e che per il loro atteggiamento o per i loro rapporti con gli indagati possano far nascere il sospetto di occultare sulla loro persona tutte o in parte le cose da ricercare con divieto per detti soggetti di allontanarsi dal posto prima della conclusione delle operazioni di perquisizione e di comunicare con l'esterno;
- la perquisizione, ove consentito per la disponibilità di idonee attrezzature hardware/software del sistema informatico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l'alterazione;
- il contestuale sequestro, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto (corpo/i di reato e cose pertinenti al reato) e in ogni caso ritenuto utile ai fini delle indagini;
- che, attese le ragioni di urgenza sopra evidenziate, la perquisizione sia eseguita anche al di fuori dei limiti temporali di cui all'art. 251, c.1 cpp con autorizzazione alla rimozione, con modalità da recare il minor danno possibile alla proprietà, di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponevano al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione e con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo;
- che copia del presente decreto sia consegnato alla persona sottoposta alle indagini, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità dei luoghi o degli autoveicoli con avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 cpp ( in caso di mancanza delle persone sopra indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt. 250 c. 2 cpp e 80 D.L.vo 271/1989);

#### AVVISA

la persona indagata che il presente provvedimento vale anche quale informazione di garanzia con invito a nominare un difensore di fiducia entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento e con l'avvertimento che, in difetto, si intende nominato fin da ora quale difensore d'ufficio, individuato nei modi di legge, **I'Avv. DELLA FRATTINA GUIDO del Foro di Sondrio con studio in TIRANO viale Italia, 69 tel. n. 0342706042**

#### INVITA

la persona indagata a dichiarare il luogo di abitazione o quello in cui esercita stabilmente l'attività lavorativa, ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni entro il termine predetto (gg. 5) avvertendola che avrà l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato notificato (art. 161 c. 2 cpp).

#### INFORMA

che:

- a) la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- b) la persona indagata ha tutti i diritti e tutte le facoltà attribuiti dalla legge e dal codice di procedura penale alla persona sottoposta alle indagini;
- c) la persona indagata, in particolare, ha diritto:
  - di nominare sino a due difensori di fiducia;
  - di essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
  - di essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana;
- d) la persona indagata, in particolare, ha facoltà:
  - di presentare al Pubblico Ministero o al Giudice, ai sensi degli artt. 121 e 367 cpp, memorie o richieste scritte;
  - di presentarsi spontaneamente ex art. 374 cpp al Pubblico Ministero e rilasciare dichiarazioni.

#### AVVERTE

che:

- in caso di mancato esercizio della facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona indagata sarà assistita dal difensore nominato d'ufficio di cui sopra;
- la persona indagata, ove non sia assistita da un difensore di fiducia e non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera che segue, ha l'obbligo di retribuire il predetto difensore d'ufficio, con l'avvertimento che, in caso di insolvenza, il difensore d'ufficio potrà procedere ad esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito;
- le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dall'art. 3 L. 217/1990 e successive modificazioni, sono le seguenti:
  1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire diciotto milioni (€ 9.296,22).
  2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
  5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art.111 della Costituzione della Repubblica Italiana:

*""Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.*

*Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.*

*Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.*

*La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.*

*Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.*

*Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.*""

#### DISPONE

- che il presente provvedimento sia immediatamente notificato, ad opera della pg sotto indicata cui il provvedimento verrà rimesso direttamente (o via fax), con facoltà di sub-delega, alla persona indagata, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, al proprietario - in plico chiuso ove la notifica non avvenga a mani proprie del destinatario - nonché al difensore di fiducia che venga eventualmente nominato o, ove non venga nominato un difensore di fiducia, al difensore d'ufficio sopra indicato;

#### DELEGA

per la esecuzione della/e perquisizione/i, che dovrà/nno essere effettuata/e con la dovuta discrezione per tutelare per quanto possibile - tenuto conto dell'esigenza di garantire le sicurezza degli operanti - l'interesse alla riservatezza delle persone indagate e dei loro congiunti, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Postale di Sondrio, con facoltà di sub-delega.

Si rimetta via FAX.

#### DISPONE

sin d'ora che, dopo l'esecuzione, il presente provvedimento e il/i relativo/i verbale/i siano tempestivamente **depositati** in segreteria (entro il terzo giorno dal compimento dell'atto/degli atti) con facoltà per il/i difensore/i di esaminarli e estrarne copia nei 5 gg. successivi art. 366 cpp.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI SONDRIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Sondrio, il ..... 2010

Sondrio, 29 novembre 2010 alle ore 10.00

IL PUBBLICO MINISTERO  
Dott. Fabio Napoleone





l'anno 2010, addì 01 del mese di DICEMBRE alle ore 16.30

in BIELLA (VC) - VIA CORCO 13


il sottoscritto Ufficiale o Agente di P.G. ISPC FURASINI VANDA

in data e luogo di cui sopra, ha notificato, mediante consegna di una  
copia, il retroscritto atto a: CAROLI CAVALLO N.

2-3-1966 A MILANO

che sottoscrive il segno di ricevuta

K. W.



h. r. o. b.